SAIC8BQ007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001164 - 26/02/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422

C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

Ord. N°10 /2021 **Lì 26.02.2021**

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento urgenti – Proroga

A Tutta la Cittadinanza

Alle Attività Commerciali e Produttive

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Scolastico
POLLICA

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al COC
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

SAIC8BQ007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001164 - 26/02/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che in data 24.02.2021 è stato effettuato un altro screening di massa su un campione ancora più significativo della popolazione con rilevamento di altri Nuovi Casi Positivi al Coronavirus SARS-COV2–COVID-19;
- Che di conseguenza il numero dei soggetti posti in isolamento è risultato duplicato;

ATTESO:

- Che il Ministero della Salute ha rilevato contagio derivante dalle varianti al virus;

CONSIDERATO dover vietare ogni spostamento in entrata ed in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con possibilità solo di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;

CONSIDERATO dover sospendere le attività esclusivamente per i ristoranti e pizzerie con esclusione delle attività con codici ATECO 56.3 e 47.25;

CONSIDERATO che le attività produttive e commerciali e dei servizi debbono attenersi alle prescrizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 ed ai protocolli e linee guida della Regione Campania, come prorogate;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020, come convertiti in legge dall'art.1 L.74/2020 e s.m.i;

VISTI gli artt. 1 e 2 del d.l. n.12/2021

ORDINA

Fino al 5 marzo 2021, salvo proroga:

a) è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con possibilità solo di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
b) la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee

SAIC8BQ007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001164 - 26/02/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Con l'esclusione delle attività identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25.

d) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), del DPCM 14 gennaio 2021 anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) sono sospese le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ancora fino al 5 marzo 2021. Il dirigente scolastico provvederà ad attivare le modalità più adeguate alla prosecuzione delle attività didattiche in modalità integrata a distanza;
g) sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 14 Gennaio 2021 e dei centri estetici;
h) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

AVVERTE

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art.4 d.l. 19/2020, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 L.35/2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ed ove necessario, già all'atto dell'accertamento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

SAIC8BQ007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001164 - 26/02/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
dr. Stefano Pisani